



**TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO**  
**Sezione Specializzata in materia di**  
**immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione**  
**dei cittadini dell'Unione europea**

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Emanuela Romano Presidente rel.

dott. Carlo Saverio Ferraro Giudice

dott.ssa Maria Teresa Pia Farina Giudice

A scioglimento della riserva assunta all'udienza fissata ai sensi dell'art. 35-bis, comma 11, del D.lgs 25/2008, sentito il giudice relatore ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6346/2018 promossa da

\_\_\_\_\_ nato in BANGLADESH, il \_\_\_\_\_ alias \_\_\_\_\_, nato il  
01.02.1988 a Shariatpur, Bangladesh CUI 04WQ0LT (C.F.SHKDLL92D21Z249W), rappresentato  
e difeso dall'Avv. ALFIERI FABRIZIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta  
procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

Contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – Commissione territoriale per il riconoscimento della  
protezione internazionale presso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Crotona**

- resistente -

nonché con l'intervento del **Pubblico Ministero**,

avente ad oggetto: **ricorso in materia di protezione internazionale ex artt. 35 bis D. Lgs. n. 25/2008 e 737 c.p.c.;**

**PREMESSA IN FATTO**

1. Con ricorso depositato il 20/12/2018 \_\_\_\_\_ vero nome \_\_\_\_\_  
cittadino del BANGLADESH, ha impugnato il provvedimento codice Vestanet CZ0003939 emesso  
il 25.09.2018 e notificato il 20.11.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il  
riconoscimento della Protezione Internazionale di Crotona ha rigettato la sua domanda reiterata  
negandogli il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

Ha quindi chiesto al Tribunale, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi  
dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, in via subordinata la protezione sussidiaria,  
in via ulteriormente subordinata la protezione umanitaria, previo annullamento del provvedimento  
impugnato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Procura ha parimenti concluso per il rigetto del ricorso.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti è stata disposta l'audizione del ricorrente e  
l'ascolto di un testimone.

L'udienza fissata per la discussione è stata svolta nelle forme della trattazione scritta secondo le  
indicazioni contenute nel protocollo adottato da questo Tribunale per le trattazioni delle cause in  
materia civile in periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. La difesa ha concluso mediante il  
deposito di note scritte depositate telematicamente e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**



# PDF Eraser Free

## **2. Esame della domanda - L'approccio strutturato.**

Nell'esaminare la domanda di protezione internazionale, basandosi tra l'altro sull'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'UE alle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, occorre seguire un approccio strutturato e bifasico distinguendo la fase della **raccolta degli elementi di prova** offerti dal richiedente giudice, da quella della valutazione probatoria dei suddetti elementi (cfr. CGUE nella sentenza M. vs. Ministero della Giustizia C- 277/11 del 22 novembre 2012).

In merito alla prima fase lo Stato Italiano nel trasporre la direttiva 2004/83/CE ha previsto all'art. 3 del decreto qualifiche nr. 251 del 2007 che *"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"*, il cui *"esame"* poi *"è svolto in cooperazione con il richiedente"*, cioè in un'ottica di sinergica collaborazione *"e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda"*.

Detto onere di presentazione degli "elementi" e della "documentazione" concerne, in specifico, oltre all'età, alla condizione sociale, se necessario anche dei congiunti, all'identità, alla cittadinanza, ai paesi e luoghi in cui il ricorrente ha soggiornato, le domande d'asilo pregresse, gli itinerari di viaggio, i documenti di identità e di viaggio, anche, e soprattutto, "i motivi della sua domanda di protezione internazionale" (comma 2).

Sempre in merito prima fase dell'esame della domanda, giova precisare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cass. 15797/2019 e 16028 del 14 giugno 2019) la **domanda di protezione internazionale non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo**, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio.

Neppure il principio dell'onere della prova è diverso nella materia della protezione internazionale, per cui **non si sottrae all'applicazione delle regole generali dettate in ordine al riparto dell'onere probatorio dal primo comma dell'articolo 2697 c.c.**: con la conseguenza che, se la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale non sono provati, la domanda è da rigettare.

È su questo piano però che si assiste ad un temperamento del principio dispositivo, con l'introduzione del **dovere c.d. di cooperazione istruttoria**, come si vedrà meglio nel successivo paragrafo dedicato all'individuazione dei criteri di valutazione della domanda (v anche Cass. n. 25534-16, Cass. n. 26921-17; Cass. n. 23729/18).

Si passa ora all'esame degli elementi e delle circostanze di fatto acquisite nel caso di specie.

## **2.2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente**

### **a. Il racconto**

Il ricorrente aveva presentato una prima domanda di protezione internazionale nel 2014.

In data 6.11.2014 aveva sostenuto una prima audizione presso la Commissione territoriale di Crotone (non prodotta da alcuna delle parti).

La domanda era stata rigettata definitivamente.

Il ricorrente presentava nuova domanda di protezione nel 2018 e veniva ascoltato due volte dalla CT: in data 13.6.2018 ed in data 20.9.2018.

Nella prima audizione rappresentava una condizione di sfruttamento lavorativo denunciato alle Autorità con l'aiuto del progetto INCIPIT per l'emersione delle vittime di sfruttamento.

La seconda audizione aveva ad oggetto la sua integrazione sociale in Italia e le condizioni di vita della sua famiglia in Bangladesh.



Nell'audizione giudiziale il ricorrente rappresentava di chiamarsi \_\_\_\_\_, ed esibiva il passaporto bengalese da cui risulta tale identità corretta. Rappresentava quindi il rischio legato alla sua vicenda di tratta e derivante dalle persone appartenenti ad un gruppo denominato Boro Bhai.

Le sue dichiarazioni, confermate in udienza, sono condensate anche nella relazione del progetto Incipit prodotta in giudizio, alla quale il ricorrente ha fatto espresso rimando e che sono state anche oggetto della testimonianza del dott. Saliceti, che si è occupato della vicenda in qualità di operatore del progetto anti tratta.

Dalla relazione del progetto INCIPIT emerge che il ricorrente è stato vittima di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento in Libia e poi in Italia ai fini lavorativi, come meglio si esporrà in seguito.

## **b. I documenti**

Il ricorrente i seguenti documenti a sostegno della domanda:

- Denuncia/querela del 07.08.2017 sporta dal richiedente insieme ad altri tre suoi connazionali per sfruttamento lavorativo nei confronti della ditta presso la quale lavoravano e nei confronti di tutti gli altri eventuali corresponsabili;
- Attestato del Corso di conoscenza della lingua Italiana L2;
- Attestato di frequenza del Corso formativo di manutenzione elettrica, organizzato dall'Associazione Comunità Progetto Sud;
- Contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 06.06.2018 e con data di scadenza al 31.08.2018; - n. 3 busta paga giugno, luglio e agosto 2018;
- comunicazione Unilav rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- documenti relativo all'attuale e la pregressa situazione lavorativa;
- la frequenza con esiti positivi di un corso di formazione e di lingua italiana;
- relazione di Comunità Progetto sud.

## **2.3- Gli elementi acquisiti d'ufficio - Le informazioni sul Paese di origine**

La Repubblica popolare del Bangladesh è una repubblica democratica indipendente, facente parte del Commonwealth, nonché il terzo paese a maggioranza musulmana più popoloso al mondo, dopo Indonesia e Pakistan.

**Geografia e clima.** Il Bangladesh si trova nel sud dell'Asia ed è circondato quasi interamente dall'India, tranne che per una piccola parte nel sud-est in cui confina con il Myanmar (Birmania) e la costa lungo il Golfo del Bengala nel sud. Il paese copre un'area di 148,460 km quadrati e la capitale è Dhaka.

Il clima è tipicamente monsonico caldo: il Bangladesh (attraversato dal Tropico del Cancro, posto al vertice del Golfo del Bengala e immediatamente a valle dei rilievi prehimalayani, che condensano l'umidità del monzone estivo) durante i sette mesi (aprile-ottobre) della stagione delle piogge riceve da 1500 e 2700 mm di precipitazioni, nonché il deflusso di enormi masse d'acqua provenienti dai rilievi indiani.

Gran parte del paese si trova all'interno delle pianure delta del Gange (chiamate Padma in Bangladesh), del Brahmaputra-Jamuna e del sistema del fiume Meghna. La posizione geografica del Bangladesh lo rende uno dei paesi più vulnerabili al mondo per i cambiamenti climatici e le catastrofi naturali come i cicloni e le inondazioni. Gran parte del paese si trova a meno di 12 metri sul livello del mare, il che lo espone a nubifragi, tifoni, esondazioni, maree eccezionali o eventi sporadici, come il disastroso tsunami originatosi nel Golfo del Bengala nel dicembre 2004.



## PDF Eraser Free

Nel giugno 2017 il Cyclone Mora ha colpito la costa attorno a Cox's Bazar nel sud-est, con venti di 117 km / h e forti piogge. Ha fatto irruzione negli insediamenti improvvisati e nelle comunità che ospitano oltre 130.000 rifugiati Rohingya dal Myanmar. La tempesta ha distrutto il 25% di tutti i rifugi e ha causato danni fino all'80%. Sebbene 350.000 persone della regione siano state evacuate dalle zone basse prima dell'arrivo del ciclone Mora, almeno sette persone hanno perso la vita e molti pescatori sono stati segnalati dispersi.

Nell'agosto 2017, il Bangladesh (così come il Nepal e alcune parti dell'India) ha vissuto le peggiori inondazioni monsoniche degli ultimi 40 anni: sono state distrutte circa 101.683 case e 619.834 sono state parzialmente danneggiate; 145 persone hanno perso la vita. Le inondazioni hanno colpito 32 distretti nelle parti settentrionali, nord orientali e centrali del Bangladesh a causa dello straripamento del fiume Brahmaputra-Jamuna, che ha interessato oltre otto milioni di persone.

**Popolazione.** Il Bangladesh è uno dei paesi più densamente popolati del mondo (circa 1015 ab/km<sup>2</sup>) e conta circa 162 milioni di abitanti. Nel 2015 circa il 34% della popolazione viveva in aree urbane e la popolazione dell'area metropolitana di Dhaka era di circa 17,6 milioni nel 2015. Quasi il 98% della popolazione è costituito da Bengalesi, che con quelli del Bengala indiano formano un'unica regione etnica molto coerente. Le colline di Chittagong e l'area più settentrionale del paese ospitano popolazioni con caratteristiche mongoliche; la diversità etnica spiega parte dei contrasti tra gli abitanti della regione di Chittagong e il governo, appianati dopo la concessione di sostanziali forme di autonomia nel 1998.

**Lingua.** Lingua ufficiale è il bengali, mentre le minoranze parlano dialetti tibeto-birmani. Secondo Ethnologue, ci sono ben 36 dialetti. Ci sono circa 250.000-300.000 Biharis in Bangladesh, la cui lingua principale è l'urdu. L'inglese è ampiamente usato per scopi ufficiali.

**Religione.** La religione islamica sunnita prevale nettamente (90%) su quella induista (9,5%) e su altre minoritarie (il resto della popolazione è prevalentemente cristiano e buddista, ma c'è anche un piccolo numero di musulmani sciiti, musulmani Ahmadiyya, baha'i, agnostici e atei).

**Economia.** Secondo la Banca Mondiale il Bangladesh ha raggiunto una forte crescita economica negli ultimi anni: la crescita del PIL è stata in media superiore al 6% annuo negli ultimi 10 anni, raggiungendo il 7,1% nel 2015/2016.

Allo stesso tempo, il paese ha compiuto notevoli progressi nella riduzione del tasso di povertà. Sulla base della soglia di povertà internazionale di 1,90 USD a persona al giorno, il Bangladesh ha ridotto la povertà dal 44,2% nel 1991 al 18,5% nel 2010 e si prevedeva una diminuzione al 12,9% nel 2016. Tuttavia, circa 28 milioni di persone (circa il 20%) vivono ancora al di sotto della soglia di povertà. Parallelamente alla crescita economica, l'aspettativa di vita, i tassi di alfabetizzazione e la produzione alimentare pro capite sono aumentati.

Quasi la metà di tutti i lavoratori bengalesi sono nel settore agricolo, ma questo settore genera solo il 14,8% del PIL totale. Circa due terzi della superficie totale sono coltivati, soprattutto a riso (fino a tre raccolti annui nel Sud); rilevante è anche la produzione di canna da zucchero, patate e iuta e quella di legname. La produzione di indumenti è la spina dorsale del settore industriale del Bangladesh e rappresenta oltre l'80% delle esportazioni del paese.

Le risorse minerarie sono scarse: torba e carbone sono insignificanti, gas e petrolio in fase di avvio di sfruttamento. Chimica, petrolchimica, metalmeccanica, cartaria, cantieristica sono pure rappresentate, specie nella regione di Dhaka e a Chittagong, e nel suo complesso il settore industriale appare il più produttivo per addetto.

Nell'insieme del quadro economico, è però il terziario ad avere il peso maggiore, dato che con poco più di un terzo degli addetti (rapidamente cresciuti negli ultimi due decenni), realizza praticamente la metà del PIL. Si tratta in larga misura di attività di piccolo commercio o legate



## PDF Eraser Free

alla pubblica amministrazione, ma si registra anche la crescita di funzioni di servizio elevate, come quelle del settore informatico. Molto diffuse sono le attività microimprenditoriali, che riguardano in assoluta prevalenza donne delle aree rurali e produzioni artigianali (tessili, agroalimentari), create grazie al c.d. “microcredito”, promosse dal Premio Nobel M. Yunus, di cui hanno usufruito circa 50 milioni di abitanti.

Per il periodo compreso tra luglio 2016 e giugno 2017, le rimesse dei cittadini del Bangladesh che lavorano in altri paesi ammontavano a 12.770 milioni di USD (10.600 milioni di EUR), secondo la Banca del Bangladesh.

L'unità di valuta in Bangladesh è il Taka (BDT), che è diviso in 100 poisha / paisa. Il tasso di cambio al 7 settembre 2017 era 1 EUR = 98,0 Taka.

**Storia.** L'attuale Bangladesh nacque nel 1947 come Pakistan Orientale.

Fin dagli anni 1950 le aspirazioni autonomistiche trovarono espressione nella Lega Awami e portarono all'aperta ribellione nei confronti della parte occidentale, che sfociò il 26 marzo 1971 nella proclamazione d'indipendenza con il nome di Repubblica popolare del Bangladesh. Determinante fu l'intervento indiano al fianco degli insorti.

Il nuovo Stato presieduto da Mujibur Rahman ottenne un rapido riconoscimento internazionale (da parte del Pakistan solo nel 1974) ed entrò a far parte del Commonwealth. La Costituzione (1972) sancì la laicità dello Stato. Le elezioni legislative del 1973 confermarono l'egemonia della Lega Awami e il governo di Mujibur Rahman, ma i problemi economici e sociali ereditati dal passato, moltiplicati dalla guerra e acuiti da una serie di catastrofiche inondazioni e carestie, portarono presto a una crisi del nuovo Stato, accompagnata da crescenti violenze e disordini.

Dopo la proclamazione dello stato di emergenza (1974), la riforma costituzionale del 1975 trasformò il Bangladesh in una Repubblica presidenziale a partito unico (Lega Awami), con un presidente dotato di ampi poteri.

Seguì un periodo di grave instabilità politica, con una serie di colpi di Stato, fino all'ascesa alla presidenza della Repubblica di Ziaur Rahman (1977), che abolì il carattere laico dello Stato e fece della fedeltà all'islamismo uno dei principi cardine della nuova Costituzione, avviando peraltro una liberalizzazione controllata del regime che sfociò in una parziale ripresa di attività dei partiti. Ma il perdurare di una gravissima situazione economica e sociale, accompagnata da violenze e tumulti, lo sviluppo di una guerriglia tribale nella regione di Chittagong e le tensioni fra i militari portarono a ripetuti rovesciamenti ai vertici dello Stato.

Nel 1982 con un colpo di Stato salì al potere H.N. Ershad, che sciolse il Parlamento e proibì ogni attività politica. Il ritorno alla legalità costituzionale venne più volte rinviato e solo nel 1986 furono indette elezioni generali, svoltesi in un clima di violenze e di brogli, che confermarono Ershad presidente e assegnarono al suo Partito nazionale la maggioranza assoluta in Parlamento (riconfermata nel 1988).

Nel 1990, tuttavia, la crescita della protesta popolare portò alle dimissioni di Ershad e alla vittoria del Partito nazionalista (1991) che ristabilì il sistema parlamentare precedente il 1975 con il nuovo governo guidato da Begum Khaleda Zia. A partire dal 1992 si sviluppò un periodo di aspri contrasti fra il governo di centrodestra, che comprendeva anche l'Associazione islamica (Jamiat-i-Islāmī), e le forze di opposizione raccolte attorno alla Lega Awami guidata da Sheikh Hasina Wazed, cui si sommarono le tensioni tra i nazionalisti islamici e le minoranze buddhiste e induiste. Le nuove consultazioni del 1996 sancirono la vittoria della Lega Awami: Sheikh Hasina Wazed fu incaricata di formare il governo. Il nuovo esecutivo ridimensionò il programma di privatizzazione avviato dalla precedente legislatura e cercò di porre un freno alla violenza etnica (trattato di pace con i guerriglieri del Chittagong del 1998). Sul piano internazionale il paese mantenne i tradizionali legami con l'India.



## PDF Eraser Free

Le elezioni politiche del 2001 sancirono il ritorno al governo di Begum Khaleda Zia. Nel 2002, dopo le dimissioni del presidente Chowdhury, in seguito alle accuse di aver condotto una politica ostile al Partito nazionalista al governo, si insediò alla carica Iajuddin Ahmed. Il perdurare dello scontro aspro tra l'Awami League, laica e antipakistana, e il Partito nazionale del B., filopakistano e antisocialista, alleato dei partiti islamici, ha determinato un ulteriore inasprimento della vita politica negli anni successivi: nel corso del 2004 le forze di opposizione hanno organizzato 21 scioperi generali in una campagna per la cacciata del governo; si sono verificati gravi attentati contro la Lega Awami che ha lanciato un boicottaggio dei lavori parlamentari, conclusosi nel febbraio 2006, mentre una serie di attentati è stata attribuita all'attività di gruppi islamici armati, la cui presenza costituisce un fattore permanente di tensione.

Nell'ottobre 2006, al termine del mandato di Khaleda Zia, le elezioni sono state rinviate e il presidente Ahmed ha assunto il ruolo di reggente fino alla rielezione, nel 2008, di Sheikh Hasina Wazed. Le consultazioni presidenziali del 2009 hanno visto l'affermazione di Z. Rahman, che ha detenuto la carica fino alla morte, avvenuta nel marzo 2013; gli è subentrato ad interim A. Hamid, confermato nella carica alle elezioni tenutesi il mese successivo. Le consultazioni per il rinnovo del Parlamento svoltesi nel gennaio 2014 in un clima di forti tensioni e di gravi disordini hanno registrato la scontata, ampia vittoria del partito al governo della premier Hasina Wazed, che è stata riconfermata nella carica, ottenendo un terzo mandato a seguito delle consultazioni tenutesi nel dicembre 2018.

Sheikh Hasina Wazed, l'attuale Primo Ministro e il suo partito, la Awami League (AL), hanno vinto le elezioni parlamentari il 29 dicembre 2018. Le elezioni sono state oscurate da gravi scontri tra sostenitori del governo e manifestanti anti-governativi: secondo i media, 17 persone sono state uccise e oltre 20 persone sono rimaste ferite. Il BNP e il suo partito islamista alleato, Jamaat e-Islami, hanno annunciato il loro rifiuto di riconoscere il risultato delle elezioni. Un portavoce della Commissione elettorale ha dichiarato di aver ricevuto "diverse" denunce per brogli elettorali. Le elezioni non sono state giudicate libere ed eque, ed è stata segnata da diverse irregolarità, tra cui lo scrutinio elettorale e l'intimidazione degli agenti di opposizione ed elettori. Durante la campagna elettorale, ci sono state notizie credibili di molestie, intimidazioni, arresti arbitrari e violenze che hanno reso difficile per molti candidati dell'opposizione e i loro sostenitori incontrarsi, tenere manifestazioni e fare campagne liberamente. Agli osservatori delle elezioni internazionali non sono stati rilasciati accrediti e visti entro i tempi necessari per condurre una credibile missione di monitoraggio internazionale, e solo sette delle 22 ONG del gruppo di lavoro elettorale sono state approvate per condurre l'osservazione elettorale nazionale.

Da ultimo, occorre ricordare che nel luglio 2016 il Paese è stato teatro di una sanguinosa strage perpetrata dall'organizzazione terroristica Is in un ristorante di Dacca, in cui hanno perso la vita venti civili, tra cui nove italiani.

A febbraio 2018, in anticipo rispetto alle elezioni, l'ex primo ministro e leader del BNP, Khaleda Zia, è stato condannato per corruzione e incarcerato. A dicembre, il procuratore generale ha annunciato che, per una recente sentenza della Corte Suprema, non poteva contestare le elezioni a causa del divieto di candidatura politica da parte di chiunque fosse stato condannato a più di due anni di carcere.

(Cfr. Treccani, Enciclopedia online- Bangladesh, disponibile all'indirizzo <http://www.treccani.it/enciclopedia/bangladesh/>; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany): Briefing Notes , 7 gennaio 2019, disponibile all'indirizzo [https://www.ecoi.net/en/file/local/2003646/Deutschland\\_Bundesamt\\_f%C3%BCr\\_Migration\\_und\\_Fl%C3%BCchtlinge%2C\\_Briefing\\_Notes%2C\\_07.01.2019\\_%28englisch%29.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2003646/Deutschland_Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C_07.01.2019_%28englisch%29.pdf); BBC Country Profile, Bangladesh, aggiornato al 26 febbraio 2019 e disponibile all'indirizzo <https://www.bbc.com/news/world-south-asia-12650940>; EASO, COI- Bangladesh: Country



**Diritti umani. La Lega Awami (AL) ha consolidato il potere politico attraverso continue molestie contro l'opposizione e coloro che sono percepiti come alleati con essa**, così come verso i media e voci critiche nella società civile. La corruzione è un problema serio e gli sforzi anti-corruzione sono stati indeboliti dall'applicazione politicizzata. Le garanzie del giusto processo sono scarsamente sostenute e le forze di sicurezza eseguono una serie di abusi dei diritti umani, che restano per lo più impuniti.

Le Nazioni Unite hanno riferito di tre accuse di sfruttamento sessuale e abusi contro le forze di pace dal Bangladesh nel 2017; le accuse sono rimaste in sospeso.

La minaccia posta dagli estremisti islamici è diminuita dal 2016, quando il governo ha promulgato una dura repressione che ha visto l'arresto di circa 15.000 persone.

Le principali questioni relative ai diritti umani che interessano il Paese includono, secondo l'ultimo rapporto USDOS sono: uccisioni illegali o arbitrarie; scomparsa forzata; tortura; detenzioni arbitrarie o illegali da parte del governo o per suo conto; condizioni carcerarie dure e pericolose per la vita; prigionieri politici; interferenza arbitraria o illecita con la privacy; censura, blocco dei siti e diffamazione criminale; sostanziale ingerenza nei diritti di assemblea pacifica e libertà di associazione, come le leggi e le restrizioni delle organizzazioni non governative eccessivamente restrittive (ONG) sulle attività delle ONG; restrizioni significative alla libertà di movimento; restrizioni alla partecipazione politica, in cui le elezioni non sono state giudicate genuine, libere o corrette; corruzione; **traffico di persone**; violenza contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) e criminalizzazione delle attività sessuali tra persone dello stesso sesso; restrizioni ai sindacati indipendenti, ai diritti dei lavoratori e all'uso delle peggiori forme di lavoro minorile. (Cfr. USDOS – Country Report on Human Rights Practices, 2018- Bangladesh, disponibile all'indirizzo <https://www.ecoi.net/en/document/2004221.html>; Freedom House: "Freedom in the World 2019 - Bangladesh", disponibile all'indirizzo <https://www.ecoi.net/en/document/2004324.html>).

### **3. La valutazione degli elementi**

#### **3.1. Criteri di valutazione**

Preliminarmente va considerato che nel caso di specie trattasi di **domanda reiterata** di protezione internazionale, con la conseguenza che occorre tenere conto del primo giudizio valutativo conclusivo con efficacia di giudicato, rimanendo preclusa la rinnovazione tout court del giudizio di credibilità già formulato.

A sostegno della correttezza dell'assunto, si richiama il considerando 36 della direttiva nr. 2013/32/UE del 26 giugno 2013, il quale prevede che: *"Qualora il richiedente esprima l'intenzione di presentare una domanda reiterata senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter respingere una domanda in quanto inammissibile conformemente al principio della cosa giudicata"*.

La stessa direttiva prevede consente agli Stati membri di *"giudicare una domanda di asilo irricevibile (...) se (...) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva"* (art. 25, paragrafo 3 lett. f), chiarendo poi che *"una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa una decisione" definitiva "su quella domanda, siano emersi o siano stati adottati dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame*



## PDF Eraser Free

dell'eventuale qualifica di rifugiato" (art. 32, par. 3), e che "se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente art., emergono o sono adottati dal richiedente elementi o risultanze nuove che aumentino in modo significativo la probabilità che la richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo 2<sup>o</sup>" (art. 32, par. 4).

Occorre, quindi, effettuare una valutazione dei "nuovi elementi" offerti dal richiedente protezione internazionale a sostegno della domanda reiterata, elementi che possono essere relativi alle sue **condizioni personali** o alla **situazione del suo Paese di origine**.

Sull'interpretazione della locuzione "nuovi elementi" si richiamano, condividendoli i principi di diritto espressi dal giudice nazionale di legittimità con la sentenza nr. 5089 del 28.2.2013 (Sez. VI – 1 rel. De Chiara), secondo cui per "nuovi elementi" ben può intendersi sia "elementi della fattispecie", cioè fatti costitutivi del diritto, sia "elementi di prova" dei fatti costitutivi, ossia di fatti probatori. Tale ampia accezione del termine, prosegue la Corte, è imposta sia da ragioni logico-sistematiche, sia, soprattutto, dall'esigenza di rispettare i vincoli derivanti dalla normativa dell'Unione Europea e in particolare dalla direttiva 2005/85/CE, che all'art. 32 par. 3 fa espresso riferimento oltre che agli elementi anche alle "risultanze", termine che evoca il concetto di prova, oltre che all'aumento di probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato (ragionamento probabilistico tipico della valutazione probatoria) (nello stesso senso la successiva Cass. Sez. VI nr. 4522/2015).

Ciò detto in linea generale e venendo al caso di specie, il ricorrente quale elemento di novità ha dedotto la sua intervenuta integrazione sociale. Si tratta, quindi di un elemento nuovo che attiene alle sue condizioni personali e che legittimerebbe la sua permanenza sul territorio italiano.

### 3.2. Il giudizio della Commissione Territoriale

La Commissione ha rigettato la domanda, ritenendo non integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale né di forme complementari di protezione.

In particolare, si legge nel provvedimento impugnato: *"le circostanze illustrati per le ragioni di cui sopra non possono essere ricondotti alle ipotesi che, a norma dell'art. 1(a) 2 della Convenzione di Ginevra, sono a fondamento del riconoscimento dello status di rifugiato;*

*CONSIDERATO altresì che, per gli stessi motivi, non si evincono, nel caso in esame, situazioni tali da comportare un danno grave ed effettivo, ai sensi della definizione di protezione sussidiaria ex art. 14 Decreto legislativo n. 251 del 2007, nel caso di un eventuale rimpatrio del richiedente medesimo;*

*RITENUTO, infine, che non sussistano, nel caso in specie, gravi motivi di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Decreto legislativo n. 25 del 28.01.2008;".*

*(....OMISSISS....)*

*CONSIDERATO, quanto alla situazione del richiedente in Italia, che il richiedente medesimo non ha a tutt'oggi realizzato un grado adeguato d'integrazione sociale nel nostro paese per come si evince dalle seguenti circostanze: non ha raggiunto un sufficiente livello di conoscenza della lingua italiana come confermato in sede di audizione, sostenuta solo in parte in italiano; ha una situazione lavorativa regolare e stabile, avendo documentato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso di svolgimento; ha una situazione abitativa congrua vivendo in un mini appartamento in affitto a insieme ad altri due connazionali, non ha significativi legami personali e familiari nel nostro paese, avendo solo relazioni di natura amicale;*





*CONSIDERATO, quanto alla situazione del richiedente nel Paese d'origine, che risultano accettabili le seguenti circostanze: viveva in una struttura di accoglienza costruita in lamiera senza pavimento e con cucina e bagno esterni ove attualmente vivono i suoi familiari con i quali è in contatto, lavorava come contadino, ma aveva difficoltà di mantenimento e di sostentamento; RITENUTO, pertanto, che da una valutazione comparativa tra i due complessi di fatti, riferibili alla situazione di integrazione in Italia dalla ragionevolmente possibile situazione nel Paese d'origine, che non risulti radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli connessi al proprio sostentamento ed al raggiungimento dei livelli minimi per un'esistenza dignitosa”.*

### **3.3. Il giudizio del Collegio**

#### **A. Coerenza interna.**

Alla luce delle emergenze probatorie in atti, ulteriori rispetto a quelle acquisite dalla Commissione Territoriale, ritiene il collegio che vi siano gli elementi per l'accoglimento della domanda di protezione maggiore.

Il ricorrente appare del tutto credibile nel riferire la storia che lo ha condotto in Italia e che porta ad identificarlo quale vittima di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento lavorativo dal Bangladesh alla Libia.

La circostanza che egli abbia taciuto in merito ai fatti di cui è stato vittima nel presentare la sua prima domanda di protezione internazionale nel 2014, non costituisce ostacolo ad esprimere oggi un giudizio positivo sulla valutazione di credibilità.

Intanto è dimostrato che all'epoca dei fatti egli era entrato nel circuito di sfruttamento lavorativo in Italia (sono seguite solo anni dopo le denunce ed il processo penale contro gli sfruttatori), per cui era un soggetto vulnerabile anche alla luce del timore delle ritorsioni cui sarebbe potuto andare incontro in caso di denunce. Inoltre, è del tutto plausibile che solo nel tempo e grazie al sostegno, anche psicologico, del progetto anti tratta, il ricorrente si sia rivelato nella sua vera identità e si sia emancipato dallo sfruttamento.

Del resto, le dichiarazioni rese appaiono puntuali e rispondenti alle fonti consultate in merito alle condizioni di sicurezza del paese di origine, alla corruzione delle forze di polizia, al predominio del partito Awami League ed ai metodi illegali utilizzati contro gli avversari e la cittadinanza in generale, alla sussistenza del fenomeno della tratta di esseri umani verso il nord Africa e l'Europa, finalizzata allo sfruttamento lavorativo, della diffusione della pratica dell'usura (cfr. - tra gli altri il report del Dipartimento di Stato Americano del 2019 che evidenzia come sia i bambini che gli adulti sono stati costretti alla schiavitù domestica e al lavoro forzato caratterizzato dalla limitazione della libertà di movimento, minacce e abusi fisici e sessuali - <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/02/BANGLADESH-2019-HUMAN-RIGHTS-REPORT-1.pdf>).

Più in dettaglio, il ricorrente ha fatto riferimento ad un agente persecutore specifico: il gruppo Boro Bhai legato al partito politico dell'Awami League, che avrebbe preteso delle somme di danaro a titolo di estorsione dagli abitanti del suo villaggio; al tentativo del padre di denunciare i fatti alla locale polizia che, essendo corrotta dallo stesso partito politico, ha riferito della denuncia al gruppo di Boro Bhai il quale ha preso a minacciare ed esercitare violenza sulla sua famiglia in modo più insistente; che il padre era costretto a dare tutto il raccolto del suo terreno al gruppo e che per questo motivo la sua sorella più piccola non aveva potuto sposarsi; che lui stesso era stato aggredito fisicamente più volte dagli esponenti del gruppo e si era trasferito con il fratello a Dacca per lavorare e mandare i soldi alla famiglia affinché potesse pagare i malviventi che erano arrivati a pretendere



## PDF Eraser Free

3000 taka al mese; che nel febbraio del 2014 il padre, sfinito dalle continue richieste di denaro, aveva stretto un patto con il gruppo al fine di far partire il figlio in Europa in cambio di 800 mila Take ed il figlio avrebbe lavorato all'estero e mandato il denaro per ripagare il prestito, per un totale di 960 mila Take in un anno (corrispondente al capitale maggiorato degli interessi del 20% annui); che il padre aveva dato in garanzia il terreno e la casa e l'organizzazione gli avrebbe procurato il visto ed i documenti falsi per la partenza.

Il racconto dell'organizzazione del viaggio è pure estremamente dettagliato: il ricorrente riferisce di essere stato portato al cospetto del sindaco del villaggio per siglare il patto; di essersi recato a Dacca presso una sede dell'agenzia dove gli diedero il passaporto falso a nome di di essere stato imbarcato su un aereo per Tripoli dove incontrò un connazionale che lo aspettava e che gli avrebbe procurato un lavoro, cosa che in effetti è avvenuta avendo iniziato a lavorare come addetto per le pulizie in un ospedale dove per tre mesi e mezzo non era stato retribuito perché i soldi che aveva guadagnato venivano consegnati ai trafficanti; che dimorava in una casa controllata militarmente.

Ha poi riferito di essere riuscito a sottrarsi all'organizzazione libica pagando delle persone che lo avevano imbarcato per l'Italia con i soldi che guadagnava con dei lavori extra e di essere giunto in Italia il 5.08.2014 e che qui aveva ricevuto i documenti falsi dal sindaco del suo villaggio ed appreso che la sua famiglia era in pericolo ed in costante pressione per ottenere le somme di denaro di cui risultava ancora debitrice.

Ha riferito che la famiglia si era dovuta trasferire dal suo villaggio a Dacca per il timore di ritorsioni da parte del gruppo di trafficanti e che lui stesso fino al gennaio del 2020 ha mandato tutti i soldi guadagnati in Italia lavorando presso altri sfruttatori, ai suoi familiari per pagare i trafficanti; che solo nel gennaio del 2020 ha smesso di pagare avendo compreso, anche grazie al progetto che lo ha seguito, di essersi messo in un vicolo cieco.

Ed è proprio la pressione esercitata sulla famiglia ad aver indotto il ricorrente a prestarsi a condizioni lavorative degradanti in Italia, finalmente denunciate nel 2019.

Al momento il ricorrente risulta uscito dal circuito di sfruttamento in Italia, ma a rischio di danno grave in caso di rientro in Bangladesh.

### **B. Coerenza esterna**

Il racconto del richiedente trova conferma nelle fonti consultate sul Paese di Origine.

Il traffico di esseri umani è diffuso sia dal Bangladesh all'estero che verso il Bangladesh<sup>1</sup>.

Secondo un rapporto della Asian Development Bank del 2016, la crescente importanza dell'occupazione all'estero è un fenomeno evidente in Bangladesh. Nel 2015 le rimesse verso il Bangladesh sono aumentate a 15 miliardi di dollari rispetto ai 2 miliardi del 2000, ammontando a circa 8% del PIL del Paese. Secondo l'ADB, l'emigrazione dal Bangladesh iniziò in modo

---

<sup>1</sup> In particolare al fine dello sfruttamento della prostituzione, e dello sfruttamento lavorativo nelle industrie di processamento del tè, nelle industrie tessili, e in molte altre attività produttive, cfr. USDOS, ibid; DFAD, Study on Modern Slavery in Bangladesh, Final Report, agosto, 2019, disponibile all'url: [https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e56a40d86650c539fff3f20/DFID\\_Study\\_on\\_Modern\\_Slavery\\_in\\_Bangladesh.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5e56a40d86650c539fff3f20/DFID_Study_on_Modern_Slavery_in_Bangladesh.pdf) [ultimo accesso 19 febbraio 2021]; CNN, On the trail of forced labor in Bangladesh, 9 agosto 2010, disponibile all'url: <http://edition.cnn.com/2010/WORLD/asiapcf/08/09/kara.human.traffic.bangladesh/index.html> [ultimo accesso 19 febbraio 2021].



## PDF Eraser Free

significativo negli anni '60 verso il Regno Unito, ma la migrazione di breve periodo a scopo lavorativo cominciò negli anni '70, ed i relativi numeri sono in continuo aumento. Nel 2015, il numero di migranti lavorativi annuali dal Bangladesh ammontava a circa mezzo milione di unità<sup>2</sup>. Nel 2017, tale cifra ha raggiunto il milione<sup>3</sup>.

Secondo BAIRA, l'associazione delle agenzie di reclutamento bangladesi, la riserva di manodopera bangladesa che non può essere assorbita dal sistema economico bangladesa ammonterebbe a 35 milioni di persone<sup>4</sup>.

Un report redatto nel 2014 dalla International Labour Organization (ILO) insieme al Governo bangladesa, spiega come la maggior parte dei lavoratori migranti bangladesi venga reclutata da agenzie di reclutamento private. A ciò di deve aggiungere tuttavia che un numero elevato di lavoratori migranti ottiene permessi di lavoro tramite di *dalal* - definiti come sub-agenti illegali o intermediari (cfr. infra). In mancanza di documenti legali, in molti i casi i lavoratori migranti si rivolgono a canali illegali per ottenere lavoro all'estero.

L'ILO sottolinea come il 53 per cento dei migranti bangladesi si rivolga ad intermediari illegali, mentre solo il 13 per cento emigri tramite agenzie private. In tale contesto, molti intermediari lavorano illegalmente come agenti per le agenzie di reclutamento private.

Sempre secondo l'ILO, il costo della migrazione lavorativa all'estero dal Bangladesh è considerato il più elevato al mondo. In media un lavoratore migrante spende 309,259 taka bangladesi (BDT) (circa 3000 Eur) per la propria migrazione o assunzione all'estero. Tale costo molto elevato è un problema sia per le famiglie bangladesi che per lo Stato, avendo un impatto significativo sulla riduzione delle rimesse verso il Bangladesh: per tale motivo il governo ha imposto una cifra massima alle commissioni di assunzione per alcuni paesi. Gli agenti di reclutamento sono obbligati a non chiedere più della cifra indicata ma, in realtà, i lavoratori bangladesi pagano molto di più. In media, il 78% del denaro speso per il processo migratorio finisce nelle tasche dei *dalal* operanti sia in Bangladesh che nei Paesi di destinazione.

Il rapporto sostiene che il 67% dei lavoratori migranti si indebita per pagare il costo della migrazione, il 23% vende i propri possedimenti terrieri ed il 24% li ipoteca. Inoltre, un quinto dei migranti è assunto senza sapere che lavorò svolgerà ed il 46% riceve una paga minore di quella stipulata.

Secondo l'ILO, le pratiche prevalentemente immorali dei *dalal* annullano gli sforzi positivi del governo di migliorare la governance della migrazione lavorativa. Gli agenti di reclutamento fanno uso dei *dalal* perché, prima che l'Overseas Employment and Migrants Act venisse promulgato nel 2013, era impossibile aprire succursali degli uffici di collocamento a livello distrettuale. Tuttavia, scrive l'ILO, anche con la nuova legge, è probabile che le agenzie di collocamento continueranno ad utilizzare i *dalal* per raggiungere le comunità nelle quali i lavoratori migranti vengono reclutati.

---

<sup>2</sup> Asian Development Bank (ADB), ADB Briefs n. 63, Agosto 2016, Overseas Employment of Bangladeshi Workers: Trends, Prospects, and Challenges, disponibile all'url: <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/190600/overseas-employment-ban-workers.pdf> [ultimo accesso 22 febbraio 2021].

<sup>3</sup> Reuters, 11 febbraio 2019, Bangladesh sets sights on recruitment brokers to curb abuse and trafficking, all'url: <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-trafficking-government-idUSKCN1Q01FG> [ultimo accesso 22 febbraio 2021]

<sup>4</sup> BAIRA, homepage, all'url: <http://www.baira.org.bd/index.php/> [ultimo accesso 22 febbraio 2021]



## PDF Eraser Free

I *dalal* sono spesso persone conosciute all'interno delle comunità (cfr. infra) e, conseguentemente, sono più facili da contattare rispetto alle agenzie.

Tuttavia, riporta l'ILO, i *dalal* hanno le capacità di aggirare la legge. Gli agenti di reclutamento comprano contratti di lavoro dai sub-agenti che si trovano nei Paesi di destinazione e tale utilizzo di intermediari fa crescere enormemente il prezzo della migrazione, il quale ricade tutto sui lavoratori migranti in misura sempre maggiore. I lavoratori, inoltre, non hanno quasi mai la possibilità di effettuare pagamenti formali e non ricevono ricevute: i pagamenti sono fatti in maniera informale dai lavoratori e dagli agenti di reclutamento ai *dalal* e viceversa. Secondo l'ILO la supervisione del BMET sarebbe complessa e macchinosa e non riuscirebbe ad alimentare un cambiamento della situazione esistente. Le pratiche, ordinanze, leggi e regole esistenti per gestire i processi di reclutamento di lavoratori migranti non sarebbero sufficienti per assicurare pratiche di assunzione adeguate<sup>5</sup>.

Come riporta The New Humanitarian<sup>6</sup>, talvolta l'impossibilità di ripagare i debiti costringe i debitori ad instaurare rapporti di lavoro forzato con i creditori, in cui membri della famiglia del debitore sono costretti a lavorare, spesso incessantemente, senza venire pagati. In molti casi tale rapporto prende la forma di schiavitù domestica, che espone i debitori a trattamenti inumani<sup>7</sup>. Ancora, vi è notizia di cittadini bengalesi costretti ad abbandonare la propria abitazione per proteggersi dalla violenza degli usurai<sup>8</sup>, così come di persone costrette a vendere i propri organi per ripagare debiti contratti<sup>9</sup>.

### Le fonti confermano anche l'esistenza dell'agente persecutore BoroBhai

In uno studio etnografico apparso nel numero 31/2019 di The European Journal of Development Research, David Jackman illustra il rapporto esistente nel panorama sociale bangaldese tra intermediazione e violenza. Jackman spiega che la figura dell'intermediario gioca un ruolo fondamentale nella storia indiana ed è particolarmente diffusa nel Bangladesh odierno<sup>10</sup>. Egli sostiene che tali figure si innestino in un meccanismo per il quale i cittadini e lo Stato non hanno un rapporto diretto attraverso forme di governo democratico, ma piuttosto esiste una relazione Stato-intermediario-cittadino, nella quale le persone dipendono da vari tipi di intermediari per

---

<sup>5</sup> ILO, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2014, The cost: Causes of and redress related to the high recruitment and migration costs in Bangladesh, disponibile all'url: [http://doc.rero.ch/record/288588/files/10-Bangladesh\\_the\\_cost.pdf](http://doc.rero.ch/record/288588/files/10-Bangladesh_the_cost.pdf) [ultimo accesso 22 febbraio 2021]

<sup>6</sup> In precedenza conosciuto come Integrated Regional Information Networks o IRIN News, cfr. The New Humanitarian, About Us, senza data, all'url: <https://www.thenewhumanitarian.org/content/about-us> [ultimo accesso 19 febbraio 2021]

<sup>7</sup> The New Humanitarian, The modern face of slavery, 7 agosto 2009, all'url: <https://www.thenewhumanitarian.org/report/85617/bangladesh-modern-face-slavery> [ultimo accesso 19 febbraio 2021]

<sup>8</sup> Daily Star, Vicious traps of loan sharks, 9 luglio 2012, all'url: <https://www.thedailystar.net/news-detail-241303> [ultimo accesso 19 febbraio 2021]

<sup>9</sup> BBC News, The Bangladesh poor selling organs to pay debts, 28 ottobre 2013, all'url: <https://www.bbc.com/news/world-asia-24128096> [ultimo accesso 19 febbraio 2021]

<sup>10</sup> Jackman, D., Tesi di dottorato, Living in the shade of others: intermediation, politics and violence in Dhaka city, 2017, p. 16, disponibile all'url: [https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/187938053/JACKMAN\\_David\\_PhD\\_Thesis\\_29\\_03\\_17.pdf](https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/187938053/JACKMAN_David_PhD_Thesis_29_03_17.pdf) [ultimo accesso 22 febbraio 2021]



## PDF Eraser Free

l'accesso allo Stato ed al Mercato, e per vedere rappresentati propri interessi<sup>11</sup>. Tali intermediari sono parte di una complessa rete di attori, alcuni dei quali sono conosciuti localmente come *sardar* (capo) o *boro bhai* (grande fratello).

I *sardar* e i *boro bhai* hanno un ruolo complesso nelle vite delle persone: offrono lavoro, sicurezza, consiglio, sostegno, accesso a gruppi di credito e a risparmi e, inoltre, ordinano i propri sottoposti in relazione all'ordine sociale prevalente. Alcuni *boro bhai* cercano opportunità per i propri gruppi affiliandosi a leader politici e sono di conseguenza coinvolti nella competizione politica, che è spesso violenta. La loro posizione privilegiata gli permette di avere benefici finanziari e, in quanto individui privilegiati, sono spesso guardati con invidia dai propri sottoposti<sup>12</sup>.

Jackman, in particolare, descrive le relazioni tra i lavoratori del mercato ortofrutticolo di Dhaka ed i *boro bhai*. Un lavoratore di una ONG intervistato da Jackman descrive il rapporto con un *boro bhai* come segue: “Devi mantenere una buona relazione con il *boro bhai* per potere essere sicuro o per avere lavoro. Se non lo fai, non puoi dormire per strada, potresti essere torturato. Anche i *boro bhai* stessi potrebbero torturarti o rubarti il denaro”<sup>13</sup>.

L'antropologo sostiene inoltre che, spesso, anche alcuni leader politici, come i presidenti o segretari di associazioni affiliate all'Awami League, vengono indicati con il termine *leader, neta* (leader) o, più spesso, *boro bhai*. Similmente al termine *dada* in India, il termine *boro bhai* può avere una forte ed esplicita connotazione politica, ma nella società bangladesese è usato più spesso per indicare gerarchia, rispetto e dipendenza<sup>14</sup>.

I *boro bhai* sono anche spesso intesi come *labour leader*. Jackman spiega che quasi ogni categoria di lavoratori è organizzata tramite dei *boro bhai*: “i *labour leader* sono intermediari potenti ed onnipresenti ai quali la classe povera si rivolge per trovare lavoro, sicurezza ed opportunità [...]. Tutti sono organizzati sotto un *labour leader*, spesso direttamente chiamato *sardar*, talvolta chiamato *boro bhai* [...]. Similmente, delle donne che gestiscono il traffico della prostituzione si dice che facciano *sardari*, e sono talvolta chiamate *dalal* (intermediario/intermediaria)<sup>15</sup>.

Infine, Jackman sottolinea come le relazioni tra i lavoratori e i leader siano spesso etichettate come relazioni familiari: questi ultimi sono infatti spesso chiamati *boro bhai* (grande fratello), *uncle* (zio) o *ma*. Tali figure non solo danno accesso a lavoro, sicurezza e posizionamento politico ma forniscono in generale un sostegno più olistico: “come una famiglia, sono visti in termini morali, giudicati come buoni, giusti, etici, etc. Spesso tali etichette nascondono l'attaccamento e la

---

<sup>11</sup> Jackman, D. Violent Intermediaries and Political Order in Bangladesh. *Eur J Dev Res* 31, 705–723 (2019) all'url: <https://doi.org/10.1057/s41287-018-0178-8> [ultimo accesso 22 febbraio 2021]

<sup>12</sup> Jackman, Tesi di dottorato, 2017, p. 16.

<sup>13</sup> Jackman, Tesi di dottorato, 2017, p. 103.

<sup>14</sup> Jackman, Tesi di dottorato, 2017, p. 118.

<sup>15</sup> Jackman, Tesi di dottorato, 2017, p. 129-130.



dipendenza che le persone hanno verso costoro: possono fornire [...] protezione come una famiglia e tali dinamiche relazionali costituiscono il potere che questi leader posseggono [...]»<sup>16</sup>.

#### 4. Sulla protezione internazionale.

La riferita vicenda di tratta configura senza dubbio gli elementi per il riconoscimento della protezione internazionale maggiore.

Come noto lo **status di rifugiato** è definito tale dall'art 2 del dlgs 251/2007 (che riprende la definizione data dalla Convenzione di Ginevra del 1957) come il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10.

La convenzione sui rifugiati non dà una definizione del termine “essere perseguitato”, ma una definizione è fornita nella legislazione UE e precisamente nell'articolo 9, paragrafo 1, DQ (rifusione) che stabilisce:

1. Sono **atti di persecuzione** gli atti che:

- a) sono, per la loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della [CEDU]; oppure
- b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Tale definizione è stata ripresa dall'art. 7 del d.lgs 251/2007 che al comma 2 fa un elenco, non esaustivo, della forma che possono assumere gli atti di persecuzione sopra definiti, prevedendo le seguenti fattispecie:

- a) *atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;*
- b) *provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;*
- c) *azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;*
- d) *rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;*
- e) *azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;*
- f) *atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”.*

L'articolo 8, poi, rubricato come “**motivi di persecuzione**” del D.Lgs. 251/2007 stabilisce quanto segue:

“1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai motivi, di seguito definiti:

---

<sup>16</sup> Jackman, Tesi di dottorato, 2017, p. 143.



## PDF Eraser Free

- a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- c) «nazionalità»: non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;
- d) «particolare gruppo sociale»: è quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti”.

L'articolo 5, rubricato come “**responsabili della persecuzione o del danno grave**” del D.Lgs. 251/2007 dispone:

*“Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:*

- a) *lo Stato;*
- b) *i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;*
- c) *soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”.*

Ebbene nel caso di specie, sulla base di quanto detto al precedente paragrafo, 'agente persecutore è individuato in un gruppo non statale che si è reso responsabile delle minacce alla famiglia e poi della organizzazione della tratta del richiedente.

La persecuzione passata è indice di rischio di la persecuzione futura e consiste in una violazione grave dei diritti umani (art. 7 lett. a)).





## PDF Eraser Free

A tale riguardo, secondo un articolo dell'agenzia Reuters dell'8 dicembre 2020, la pandemia da Covid-19 avrebbe inasprito il rischio delle vittime di tratta che fanno ritorno in Bangladesh di poter essere coinvolte nel fenomeno del **re-trafficking**. Secondo Reuters, le ONG che offrono sostegno ai migranti bangladesi che sono stati ingannati con false promesse di lavori all'estero e si trovano sommersi dai debiti o costretti a lavorare in condizioni disperate, sostengono che il rischio di ricadere nel fenomeno della tratta sia alto anche in ragione degli effetti negativi avuti dalla pandemia sull'economia bangladesa. Secondo l'agenzia, almeno 70'000 lavoratori bangladesi del settore tessile avrebbero perso il posto di lavoro a causa del cancellamento di ordini dovuti alla pandemia. Nell'articolo, che espone i dettagli di un modesto progetto di assunzione di persone sopravvissute alla tratta, Masud Ali, direttore esecutivo del gruppo di ricerca INCIDIN Bangladesh, spiega che "i **sopravvissuti [alla tratta]** vanno incontro a fattori di richiamo unici che li rendono una **preda facile per i trafficanti** [...]. Quando una vittima di tratta torna a casa e ricomincia a vivere con la famiglia, ma non riesce a contribuire economicamente in ragione della mancanza di lavoro, diventa un fardello. Inoltre, deve gestire lo **stigma** correlato al fatto di essere un sopravvissuto. Tali fattori costringono le vittime di tratta a ripartire"<sup>17</sup>.

Secondo esponenti della Winrock International - un'organizzazione finanziata da fondi USAID che conduce un progetto di lotta alla tratta di esseri umani in Bangladesh<sup>18</sup> - 72 dei 77 sopravvissuti alla tratta presi in carico dall'organizzazione nella città di Rangpur hanno visto diminuire i propri introiti tra l'aprile e l'agosto del 2020. Similmente, secondo l'ONG britannica Justice and Care, i parenti di circa 400 vittime di tratta prese in carico dall'organizzazione hanno avuto bisogno di donazioni economiche per sopravvivere durante la pandemia ed evitare di essere coinvolti nuovamente nel fenomeno della tratta<sup>19</sup>.

Lo Stato non è in grado di proteggere il ricorrente in caso di rientro dal rischio di subire danno grave nella forma di violenza, minaccia, o re-trafficking.

Su questo ultimo punto secondo l'USDOS, molti funzionari governativi coinvolti in casi di trafficking godrebbero di **impunità**. Alcuni osservatori citati nel rapporto sostengono che alcuni funzionari degli uffici di collocamento faciliterebbero la tratta degli esseri umani, e che alcuni trafficanti nelle aree rurali avrebbero connessioni politiche che gli permetterebbero di operare impunemente (cfr. infra). Dal momento che alcuni funzionari governativi, ivi compresi dei parlamentari, mantengono connessioni molto strette con agenzie di collocamento straniere, vi è timore che tali conflitti di interesse possano essere tra le cause che impediscono di perseguire legalmente le agenzie di reclutamento abusive. Nel febbraio del 2020, i media bangladesi hanno riferito di un caso nel quale un parlamentare ha corrotto dei funzionari governativi kuwaitiani al fine di portare all'estero più di 20'000 lavoratori migranti bangladesi con dei visti di lavoro che prevedevano delle condizioni molto diverse da quelle poi applicate: i lavoratori erano pagati molto meno di quanto stipulato, o non erano pagati per nulla<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Reuters, 8 dicembre 2020, Twice trafficked? COVID-19 fuels fears for survivors in Bangladesh, all'url: <https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-coronavirus-humantrafficki-idUSKBN28I05X> [ultimo accesso 19 febbraio 2021].

<sup>18</sup> Winrock International, Bangladesh Counter Trafficking-In-Persons Program, senza data, all'url: <https://winrock.org/wp-content/uploads/2016/02/BCTIP-Factsheet- updated-Dec-8-2020.pdf> [ultimo accesso 19 febbraio 2021].

<sup>19</sup> Reuters, ibid.

<sup>20</sup> USDOS, ibid.





Similmente, nell'ultimo rapporto della ONG bangladesese *Odhikar* si legge che, nonostante i gruppi criminali dediti al traffico di esseri umani da anni ingannino un alto numero di cittadini bengalesi, “nessuna azione ufficiale è stata portata avanti contro gli alti ranghi dei gruppi dediti alla tratta di esseri umani poiché questi hanno **connessioni nel governo e nel partito al potere**”<sup>21</sup>. *Odhikar* riporta inoltre come il 6 giugno 2020 il Criminal Investigation Department (CID) del Kuwait abbia arrestato Shahid Islam Papul, un deputato bengalese eletto al parlamento nella circoscrizione di Laxmipur-2, con accuse di traffico di esseri umani, frode legata a visti e riciclaggio di denaro. Costui è il dirigente della divisione kuwaitiana dell'Awami League e un membro del comitato centrale dell'organizzazione Bangabandhu Parishad<sup>22</sup>.

Secondo il Dipartimento di Stato Americano, il governo del Bangladesh **non raggiunge gli standard minimi di lotta al traffico di esseri umani** in molte aree chiave. Nel *2020 Trafficking in Persons Report: Bangladesh*, l'USDOS riporta che, nel corso del 2019, il governo bengalese ha diminuito le indagini di casi di trafficking, ha continuato a negare rapporti credibili di complicità di ufficiali bengalesi in atti di trafficking e, nonostante centinaia di report credibili sul lavoro forzato e la tratta a scopo dello sfruttamento sessuale di rifugiati Rohingya, non ha aperto alcuna indagine di verifica. Ad esempio, nonostante durante il corso del 2019 alcune organizzazioni internazionali abbiano identificato più di 1000 potenziali vittime bangladesi di sfruttamento lavorativo in Arabia Saudita, non vi è alcun rapporto del fatto che il governo bangladesese abbia iniziato indagini in seguito a tali segnalazioni<sup>23</sup>.

Secondo il documento *Trafficking in Persons, 2019* del Dipartimento di Stato Americano il Paese non ha raggiunto gli standard minimi per l'eliminazione della tratta nonostante sia impegnata all'adozione di un piano nazionale per combattere il traffico e condannare i trafficanti (...). Si legge, inoltre, che il governo abbia continuato a consentire ai datori di lavoro elevati tassi di assunzione ai migranti lavoratori tralasciando il problema dei sub-agenti illegali rendendo i lavoratori vulnerabili al fenomeno della tratta. Poiché il governo ha destinato risorse significative per un piano scritto che qualora fosse implementato costituirebbe uno sforzo significativo al raggiungimento degli standard minimi richiesti, è stata concessa una deroga per *Trafficking Victims Protection Act* che lo avrebbe classificato ad un livello inferiore (Tier 3). Pertanto il Bangladesh risulta classificato per il terzo anno consecutivo nel Tier 2 Watch List<sup>24</sup>.

Quanto ai **motivi di persecuzione**, il ricorrente può essere inquadrato in un “particolare gruppo sociale” trattandosi di persona che ha “una storia comune” a quella delle vittime di tratta finalizzate allo sfruttamento lavorativo (art. 8 lett.b) (cfr. Linee Guida UNHCR sulle vittime di tratta par. 39 [http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee\\_guida\\_protezione\\_int.pdf](http://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/linee_guida_protezione_int.pdf)).

---

<sup>21</sup> FIDH – International Federation for Human Rights (Author), ODHIKAR (Author): Annual Human Rights Report 2020 Bangladesh, p. 51, 25 January 2021, all'url: [https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020\\_eng.pdf](https://www.fidh.org/IMG/pdf/annual-hr-report-2020_eng.pdf) [ultimo accesso 19 febbraio 2021]

<sup>22</sup> FIDH, ODHIKAR, ibid., p. 52.

<sup>23</sup> USDOS, ibid.

<sup>24</sup> Per un approfondimento su questo aspetto si veda a pag. 53 del Rapporto su Trafficking in Persons 2019, <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf>.



# PDF Eraser Free

Alla luce di quanto esposto al ricorrente deve essere riconosciuto lo status di rifugiato.

\*\*\*

Le spese di lite devono compensarsi integralmente attesa la natura della causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione collegiale, così dispone:

riconosce a \_\_\_\_\_, alias \_\_\_\_\_, lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.Lgs n. 251/07 ;

dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

Si comunichi.

Così deciso in Catanzaro, 18/02/2021

Il Presidente  
dott.ssa Emanuela Romano

